



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 64 del 27 LUGLIO 2023

Oggetto: Sig.ra Timpanaro Pasqua concessione congedo straordinario retribuito ex art. 42 comma 5, D.Lgs. 26.03.2001 n. 151.

IL SEGRETARIO GENERALE

Con l'assistenza del Capo Area Supporto Interno che attesta la verifica dei requisiti previsti dalle norme in materia;

Esaminata l'istanza, prot. n. 12498/E del 17.05.2023, integrata con prot. 16742 del 21.06.2023, con cui la Sig.ra Timpanaro Pasqua, C.F. TMPPSQ61A64F781E, dipendente camerale con qualifica di Funzionario Direttivo con contratto a tempo indeterminato, abitante a Motta S. Anastasia Via Giovanni Grasso n. 21, fa richiesta di fruire, ai sensi del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 modificato dal D.Lgs. 18 luglio 2011 n. 119, in qualità di figlia in situazione di convivenza, di un periodo di congedo straordinario dal 01.08.2023 al 31.08.2023, spettante per assistere la propria genitrice Mazzurco Nunzia, nata a Motta S. Anastasia il 08.06.1937, C.F.: MZZNNZ37H48F781A, quale persona in condizione di handicap grave accertato ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 non soggetto a revisione e che fruisce della relativa indennità in base all'art. 42 comma 5 del D.Lgs. 151/2001;

Vista la L. 388/2000 che all'art. 80, comma 2 ha integrato le disposizioni previste dalla legge 53/2000 relativamente ai congedi retribuiti biennali introducendo l'opportunità, per i genitori di persone con handicap grave, di usufruire di due anni di congedo retribuito. Medesima opportunità veniva offerta ai lavoratori conviventi con il fratello o la sorella con handicap grave a condizione che entrambi i genitori fossero "scomparsi". Successivamente la Corte Costituzionale ha riconosciuto varie eccezioni di legittimità costituzionale che hanno ampliato la platea degli aventi diritto;

Visto l'art. 42 comma 5 e 5 quinquies del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151;

Visto da ultimo il Decreto Legislativo del 18 luglio 2011 n. 119 che ha rivisto la disciplina dei



congedi retribuiti di ventiquattro mesi, in particolare per quanto riguarda gli aventi diritto e le modalità di accesso all'agevolazione e pur confermando i beneficiari potenziali (coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle) previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza precedente, fissa condizioni diverse di priorità nell'accesso ai congedi;

Preso atto della sentenza della Corte Costituzionale del 18 luglio 2013 n. 203 che ha ulteriormente modificato la platea dei beneficiari, ammettendo, in casi particolari, al beneficio anche i parenti ed affini fino al terzo grado;

Vista la circolare INPS n. 159 del 15 novembre 2013 che ha fornito indicazioni in applicazione della superiore sentenza della Corte Costituzionale;

Considerato alla luce delle superiori disposizioni che gli aventi diritto a fruire del permesso in questione secondo l'ordine di priorità sono: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti anche dei fratelli o delle sorelle, il diritto al congedo passa a parenti e affini, comunque conviventi, fino al terzo grado a condizione che:

- il disabile non sia ricoverato a tempo pieno, fatta eccezione nel caso in cui la presenza del familiare sia richiesta dalla struttura sanitaria;
- il disabile sia stato accertato persona con handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3 della Legge 104/1992);
- nel caso che il certificato di handicap grave venga revocato nel corso del congedo retribuito, il beneficio decade immediatamente; così pure, il congedo non può essere concesso per un periodo che superi l'eventuale termine di validità dello stesso certificato di handicap;
- il disabile non svolga attività lavorativa;
- il congedo, non sia riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona;
- vi sia il requisito della convivenza;

Preso atto a tal proposito della lettera circolare del 18 febbraio 2010 prot. 3884 con cui il Ministero del Lavoro ha fornito l'esatta interpretazione del concetto di convivenza affermando che *"...Al fine di addivenire ad una interpretazione del concetto di convivenza che faccia salvi i diritti del disabile e del soggetto che lo assiste, rispondendo, nel contempo alla necessità di contenere possibili abusi e un uso distorto del beneficio, si ritiene giusto ricondurre tale concetto a tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi..."*;



Visto l'art. 42, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 151/2001 che, nella più recente formulazione stabilisce che il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa;

Viste le circolari INPS N. 64/2001 e INPDAP n. 31/2004 le quali precisano che il congedo può essere richiesto anche in modo frazionato e che, in tal caso, è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di assenza ed il successivo;

Visto l'art. 42 comma 5ter del D.Lgs. 151/2001 il quale prevede che durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, come precisato dal Dlgs 119/2011 e, che il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa;

Visto altresì il comma 5-quinquies, art. 42 del Decreto 151/2001, il quale precisa che durante la fruizione del congedo retribuito non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto;

Preso atto della determinazione dirigenziale n. 4 del 10.02.2022 con cui alla Sig.ra Timpanaro Pasqua è stato concesso di fruire dei permessi retribuiti ex L. 104/92 per assistere la propria genitrice Sig.ra Mazzurco Nunzia, riconosciuta "Portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3 art. 3) ai sensi dell'art. 4 della legge 05 febbraio 1992 n. 104, come da certificato, agli atti, della competente Commissione Sanitaria di Catania – Commissione Medica per l'accertamento dell'Handicap che riconosce l'interessata quale portatore di handicap in situazioni di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92, NON soggetto a revisione;

Esaminata la presente richiesta di concessione di congedo straordinario retribuito ex art. 42 comma 5, D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 in cui la Sig.ra Timpanaro Pasqua autocertifica, oltre la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3 della L. 104/1992 riguardo alla propria genitrice Sig.ra Mazzurco Nunzia:

- che quest'ultima non è ricoverata a tempo pieno in struttura sanitaria;
- di avere la medesima residenza e di coabitare con la genitrice in via Giovanni Grasso n. 21 in Motta S. Anastasia (CT);
- che la Sig.ra Mazzurco Nunzia è vedova e i genitori di questa sono deceduti;
- che la Sig.ra Mazzurco non ha altri figli conviventi nè altri familiari che fruiscano del congedo



straordinario retribuito né dei permessi di cui all'art. 33 della L. 104/1992 per assisterla;

Dichiara inoltre:

- di non aver già fruito, nell'arco della propria vita lavorativa, per assistere la madre, di periodi di congedo straordinario retribuito;
- che si impegna a comunicare eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni sopra dichiarate come il ricovero a tempo pieno del portatore di handicap;

Per quanto sopra esposto

DETERMINA

- Di concedere alla Sig.ra Timpanaro Pasqua, un periodo di congedo straordinario per assistere la propria genitrice Sig.ra Mazzucco Nunzia, per il periodo dal 01.08.2023 al 31.08.2023;
- Di precisare e applicare il disposto di cui all'art. 42 comma 5ter del D.lgs 151/2001 il quale prevede che durante il periodo di congedo il/la richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, come precisato dal Dlgs 119/2011 e, che il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa;
- Di applicare il disposto comma 5-quinquies, art. 42 del Decreto 151/2001, il quale precisa che durante la fruizione del congedo retribuito non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto;
- Di trasmettere detto provvedimento all'ufficio contabilità e stipendi e personale per quanto di competenza;
- Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera denominata amministrazione Trasparente, nella sottosezione Provvedimenti Dirigenti – Provvedimenti del Segretario Generale.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Rosario CONDORELLI